

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

IDEAL S.r.l.

*Ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231
"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".*

Approvato con delibera del Cda del 23/10/17 ed aggiornato il 13/12/18

INDICE

Definizioni	3
Premessa	4
PARTE GENERALE	6
1. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	6
1.1 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti	6
1.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni	7
1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente	11
1.4 Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo	13
1.5 I reati commessi all'estero	14
1.6 Le sanzioni	14
1.7 Le vicende modificative dell'ente	16
2. Adozione del Modello Ideal	17
2.1 Ideal Srl: la Società	17
2.2 Il Modello di Ideal	17
3. Finalità del Modello	18
4. Modello e Codice Etico	18
5. Modifiche e aggiornamento del Modello	19
6. Reati rilevanti per Ideal	19
7. Destinatari del Modello	19
8. Organismo di Vigilanza	20
8.1 Funzione	20
8.2 Nomina, sostituzione e revoca dell'OdV	20
8.3 Requisiti di eleggibilità	21
8.4 Revoca, decadenza e recesso	21
8.5 Svolgimento delle attività dell'Organismo di Vigilanza	22
8.6 Poteri	22
8.7 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza	23
9. Whistleblowing – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti (art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del Decreto).....	25
10. Sistema sanzionatorio	25
10.1 Principi generali	25
10.2 Sanzioni e misure disciplinari	26
11. Comunicazione e formazione	27
PARTE SPECIALE	28
1. Introduzione	28
2. Principi generali di comportamento	28
3. Protocolli generali di prevenzione	29
4. Protocolli specifici di prevenzione	29
A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)	29
A.1 Premessa	30
A.2 Reati applicabili	31
A.3 Identificazione delle Attività Sensibili	32
A.4 Protocolli specifici di prevenzione	32
B) DELITTI INFORMATICI (art. 24-bis del Decreto)	34
B.1 Reati applicabili	34
B.2 Identificazione delle Attività Sensibili	35
B.3 Protocolli generali di prevenzione	35

B.4	Protocolli specifici di prevenzione	36
C)	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25- <i>bis</i> .1 del Decreto)	37
C.1	Reati applicabili	37
C.2	Identificazione delle Attività Sensibili	37
C.3	Protocolli specifici di prevenzione	38
D)	REATI SOCIETARI (art. 25- <i>ter</i> del Decreto)	38
D.1	Reati applicabili	38
D.2	Identificazione delle Attività Sensibili	40
D.3	Protocolli specifici di prevenzione	40
E)	DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALL'INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (art. 25- <i>quinques</i>)	42
E.1	Reati applicabili	42
E.2	Identificazione delle Attività Sensibili	43
E.3	Protocolli specifici di prevenzione	43
F)	REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25- <i>septies</i> del Decreto)	44
F.1	Premessa	44
F.2	Reati applicabili	44
F.3	Identificazione delle Attività Sensibili	45
F.3.1	Sede e stabilimento Ideal	45
F.4	Protocolli generali di prevenzione	46
F.5	Protocolli specifici di prevenzione	47
G)	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO {art. 25- <i>octies</i> del Decreto)	49
G.1	Reati applicabili	49
G.2	Identificazione delle Attività Sensibili	49
G.3	Protocolli specifici di prevenzione	50
H)	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25- <i>novies</i> del Decreto)	51
H.1	Reati applicabili	51
H.2	Identificazione delle Attività Sensibili	52
H.3	Protocolli specifici di prevenzione	52
I)	DELITTI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25- <i>decies</i> del Decreto) 52	
I.1	Reati applicabili	52
I.2	Identificazione delle Attività Sensibili	53
I.3	Principi generali di comportamento	53
I.4	Protocolli specifici di prevenzione	53
J)	REATI AMBIENTALI (art. 25- <i>undecies</i> del Decreto)	54
J.1	Premessa	54
J.2	Reati applicabili	54
J.3	Identificazione delle Attività Sensibili	56
J.4	Protocolli generali di prevenzione	56
J.5	Protocolli specifici di prevenzione	58
K)	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25- <i>duodecies</i> del Decreto)	60

K.1 Reati applicabili	60
K.2 Identificazione delle Attività Sensibili	61
K.3 Protocolli specifici di prevenzione	61

Definizioni

Società: è Ideal Srl, con sede a Quero Vas (BL), in via A. Redusio 6/8/10;

Attività Sensibile: l'attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati astrattamente applicabili alla stessa;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008;

D. Lgs. 231/2001 o Decreto: il Decreto Legislativo. 8 giugno 2001, n. 231 recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* e successive modifiche ed integrazioni;

Destinatari del Modello: i soggetti individuati al paragrafo 8 del presente Modello, che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in esso previste;

Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del Decreto;

Organismo di Vigilanza (“OdV”): l'organismo previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e descritto al paragrafo 9 del presente Modello;

Reati: i reati di cui agli artt. 24, 24-*bis*, 24-*ter*, 25, 25-*bis*, 25-*bis*.1, 25-*ter*, 25-*quater*, 25-*quinqes*, 25-*septies*, 25-*octies*, 25-*novies*, 25-*decies*, 25-*undecies*, 25-*duodecies* del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e art. 10 della L. 146/2006, come meglio elencati nel paragrafo 1.2;

Responsabile Interno: il soggetto di volta in volta formalmente identificato dai protocolli della Società per presiedere, dare attuazione e gestire le operazioni a rischio che concernono le Attività Sensibili identificate ai sensi del presente Modello.

Premessa

Il presente Modello dà attuazione all'art. 6, comma 3 del Decreto.

Il **Modello** si compone di:

- (i) una **Parte Generale**, volta a disciplinarne la funzione, l'ambito di operatività, i soggetti destinatari, il sistema sanzionatorio, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione in relazione ai contenuti dello stesso;

e

- (ii) una **Parte Speciale che contiene** i principi e le regole interne di organizzazione, gestione e controllo deputate alla prevenzione dei rischi di commissione di quei reati indicati dal Decreto che possono essere commessi nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

1. il Sistema Organizzativo: la struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile. Come previsto al seguente paragrafo 6, in caso di significativi mutamenti della struttura organizzativa della Società, il Modello viene tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione;
2. il Sistema di Procure e Deleghe: il Consiglio di Amministrazione della Società è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe e i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e prevedendo una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. L'attuale struttura organizzativa della Società dalla contenuta complessità, e l'accentramento di quasi tutte le operazioni rilevanti nella persona dell'Amministratore Delegato e del Direttore Amministrativo giustificano la presenza, ad oggi, di un unico Procuratore, oltre all'Amministratore Delegato. Nell'ambito dell'importante piano di sviluppo previsto nei prossimi anni, la società valuterà l'opportunità di un sistema di procure e deleghe più ampio e strutturato.
3. le Procedure manuali e informatiche: nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Società è dotata di un sistema di procedure, sia manuali che informatiche, volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi del Modello, del Codice Etico e di quanto indicato dalle Linee Guida. A ciò si aggiungono un collaudato sistema di prassi aziendali consolidate negli anni, che ruotano intorno alla figura dell'Amministratore Delegato e del Direttore Amministrativo. Anche tale sistema di usi e consuetudini aziendali saranno recepite, in ragione dell'effettivo sviluppo della Società nei prossimi anni e dell'aumento della complessità dei processi, in un numero superiore di procedure formali. Le procedure e consuetudini attuate all'interno della Società stabiliscono i principi e le regole da seguire nello svolgimento delle operazioni relative ai singoli processi aziendali e prevedono specifici controlli preventivi che devono

essere effettuati al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza della Società nell'espletamento della propria attività. Nella predisposizione delle proprie procedure, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi: (i) favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; (ii) adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua; (iii) prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o le azioni effettuate;

4. il Codice Etico: si veda il seguente paragrafo 4;
5. il Sistema di Vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulle tematiche ambientali: la salute e la sicurezza dei lavoratori, la creazione ed il mantenimento di un ambiente di lavoro salubre e la tutela dell'ambiente sono obiettivi primari della Società. Per la verifica sistematica del raggiungimento di tali obiettivi, la Società ha predisposto un adeguato sistema di controllo fondato sulla prevenzione e sul monitoraggio ai sensi del D. lgs 81/2008 e nel rispetto della specifica normativa in materia ambientale. Si veda, per maggiori dettagli, la Parte Speciale del Modello, Sezioni F);
6. tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative che di questo documento costituiscono attuazione.

Affinché i destinatari del presente Modello possano meglio comprenderne i contenuti e le finalità, si ritiene utile illustrare brevemente la disciplina contenuta nel Decreto.

PARTE GENERALE

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Il D.Lgs. 231/2001 introduce e disciplina la **responsabilità amministrativa da reato** degli enti. Il Decreto, che dà attuazione alla normativa di origine comunitaria sulla lotta contro la corruzione, costituisce una assoluta novità per il nostro ordinamento, che non conosceva, fino al 2001, forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano al massimo essere chiamati a pagare, in via solidale, multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

L'ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto e colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

1.1 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

La nuova responsabilità attribuita agli enti si fonda sul seguente modello punitivo: il legislatore individua alcune tipologie di reati, i cui autori sono sempre persone fisiche, che possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; individua poi un particolare legame tra autore del reato ed ente, tale per cui si possa desumere che l'autore del reato abbia agito nell'ambito delle attività svolte per l'ente; fa derivare dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell'ente una responsabilità diretta di quest'ultimo; sceglie un particolare sistema punitivo per l'ente, che prescinda da quello comunque applicabile alla persona fisica.

La responsabilità dell'ente sorge quindi se:

- è commesso un reato a cui il Decreto collega la responsabilità dell'ente;
- il reato è stato commesso da un soggetto che ha un particolare legame con l'ente;
- esiste un interesse o un vantaggio per l'ente nella commissione del reato.

La **natura** di questa forma di responsabilità dell'ente è di genere misto. Essa può definirsi come una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del **sistema penale** con quelli del **sistema amministrativo**. L'ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa, ma il meccanismo di irrogazione delle sanzioni è basato sul processo penale, l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

1.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il primo e fondamentale limite consiste nel **numero chiuso dei reati** per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere. Ciò significa che l'ente non può essere sanzionato per qualsiasi reato commesso nell'ambito dello svolgimento delle sue attività, bensì soltanto per i reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dalla legge. Il Decreto, nella sua versione originaria, nelle sue successive integrazioni, nonché le leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto, indica agli artt. 24 e ss. i **reati (c.d. reati presupposto)** che possono far sorgere la responsabilità dell'ente.

Il limite all'applicabilità del Decreto ai soli reati presupposto è logico e comprensibile: non avrebbe senso punire l'ente per la commissione di reati che non hanno alcun legame con la sua attività e che derivano unicamente dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li commette. Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni sono tipici ed esclusivi dell'attività di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività di impresa vera e propria, e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Il D.Lgs. 231/2001 nella sua stesura originaria prevedeva, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico (**artt. 24 e 25** del Decreto).

Successivamente, sono stati **inseriti** i seguenti **ulteriori reati** nel novero di quelli previsti dal Decreto:

- Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni in Legge 23 novembre 2001, n. 409, ha introdotto i reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (**art. 25-bis** del Decreto);
- Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 ha introdotto i reati societari (**art. 25-ter** del Decreto);
- Legge 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (**art. 25-quater** del Decreto);
- Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto i delitti contro la personalità individuale (**art. 25-quinquies** del Decreto);
- Legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (**art. 25-sexies** del Decreto);
- Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha introdotto i delitti in tema di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (**art. 25-quater** del Decreto);
- Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 ha introdotto i reati transnazionali.
- Legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto i reati in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (**art. 25-septies** del Decreto);
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto i reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (**art. 25-octies** del Decreto);
- Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto i delitti informatici e trattamento illecito di dati (**art. 24-bis** del Decreto);
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto i delitti di criminalità organizzata (**art. 24-ter** del Decreto);
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto i delitti contro l'industria e il commercio (**art. 25-bis.1** del Decreto) e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (**art. 25-novies** del Decreto);
- Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o

a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, art. 25-novies. L'articolo è stato successivamente rinumerato dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (**art. 25-decies** del Decreto);

- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 ha introdotto i reati ambientali (**art. 25-undecies** del Decreto);
- Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 ha introdotto il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**art. 25-duodecies** del Decreto);
- Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" che ha riformulato il reato di "**intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**" – di cui all'art. 603-bis c.p. (c.d. "caporalato") ed inserito tale reati all'art. **25 - quinquies** del Decreto;

Inoltre, nel corso degli anni, sono intervenute le **seguenti modifiche**:

- Legge 18 aprile 2005, n. 62 ha modificato l'art. 2637 c.c., richiamato dall'**art. 25-ter** del Decreto;
- Legge 28 dicembre 2005, n. 262: (i) ha aggiunto il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-*bis* c.c. (lettera r dell'**art. 25-ter**, comma 1, del Decreto); (ii) ha modificato l'art. 2638 c.c., richiamato dall'**art. 25-ter** del Decreto; (iii) ha modificato gli artt. 2621, 2622 c.c., richiamati dall'**art. 25-ter** del Decreto; (iv) ha abrogato l'art. 2623 c.c., richiamato dall'**art. 25-ter** del Decreto;
- Legge 6 febbraio 2006, n. 38 che ha aggiunto il reato di pornografia virtuale previsto dall'art. 600-*quater*.1 c.p. (**art. 25-quinquies** del Decreto);
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, ha modificato l'art. 2629-*bis* c.c., richiamato dall'**art. 25-ter** del Decreto;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ha abrogato i commi 5 e 6 dell'**art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146**. Ciò ha permesso che i reati di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) diventassero rilevanti, ai fini della responsabilità amministrativa, sia nel caso della transnazionalità (come previsto nel testo originario) sia se compiuti in territorio nazionale;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ha modificato le disposizioni dell'**art. 25-septies** del Decreto;
- Decreto Legislativo 17 luglio 2009, n. 101: (i) ha modificato il reato di cui all'art. 184 del Decreto Legislativo n. 58/1998, richiamato dall'**art. 25-sexies** del Decreto; (ii) ha modificato il reato di cui all'art. 185 del Decreto Legislativo n. 58/1998, richiamato dall'**art. 25-sexies** del Decreto;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha modificato l'**art. 25-bis** del Decreto, comma 1, 2 e rubrica ("Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento");
- Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ha abrogato l'art. 2624 c.c., e parzialmente modificato l'art. 2625 c.c., richiamati dall'**art. 25-ter** del Decreto;
- Legge 2 luglio 2010, n. 108 ha parzialmente modificato gli artt. 600, 601 e 602 c.p., richiamati dall'**art. 25-quinquies** del Decreto e, per il tramite dell'art. 416 c.p., l'**art. 24-ter** del Decreto;
- Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 50 ha modificato l'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, richiamato dall'**art. 24-ter** del Decreto;
- Legge 1° ottobre 2012, n. 172: (i) ha introdotto il comma 7 dell'art. 416 c.p., richiamato dall'**art. 24-ter** del Decreto (art. 4, comma 1, lett. c); (ii) ha sostituito l'art. 600-*bis* c.p., richiamato dall'**art. 25-quinquies** del Decreto (art. 4, comma 1, lett. g); (iii) ha modificato l'art. 600-*ter* c.p., richiamato dall'**art. 25-quinquies** del Decreto (art. 4, comma 1, lett. h);
- Legge 6 novembre 2012, n. 190: (i) ha modificato la rubrica dell'**art. 25** del Decreto; (ii) ha

introdotto, tra i reati rilevanti ai sensi del Decreto (**art. 25**, comma 3), l'art. 319-*quater* c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità); (iii) ha introdotto, tra i reati rilevanti ai sensi del Decreto (**art. 25-ter**), il comma 3 dell'art. 2635 c.c. (corruzione tra privati).

La suddetta Legge ha previsto, inoltre, che ogni condanna, tra gli altri, per i delitti previsti dagli articoli 316-*bis*, 316-*ter* c.p., (richiamati dall'**art. 24** del Decreto) 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p. (richiamati dall'**art. 25** del Decreto), 416, 416-*bis* (richiamati dall'**art. 24-ter** del Decreto), 640, n. 1) del secondo comma, 640-*bis* c.p. (richiamati dall'**art. 24** del Decreto), commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- Legge 20 dicembre 2012, n. 237 ha modificato l'art. 378 c.p., richiamato dall'**art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146**;
- Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 ha modificato l'art. 55 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, richiamato dall'**art. 25-septies** del Decreto;
- Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119 ha modificato: (i) l'art. 640-*ter* c.p., richiamato dall'**art. 24** del Decreto; (ii) l'art. 648 c.p., richiamato dall'**art. 25-octies** del Decreto;
- Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 ha parzialmente modificato l'art. 583-*bis* c.p. richiamato dall'**art. 25-quater.1** del Decreto;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24 ha parzialmente modificato gli artt. 600 e 601 c.p., richiamati dall'**art. 25-quinques** del Decreto e, per il tramite dell'art. 416 c.p., l'**art. 24-ter** del Decreto;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 ha modificato l'**art. 25-quinques**, comma 1, lett. c) del Decreto, introducendo tra i reati presupposto l'art. 609-*undecies* c.p. (adescamento di minorenni);
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 ha modificato gli artt. 137, 256 e 279 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, richiamati dall'**art. 25-undecies** del Decreto;
- Legge 17 aprile 2014, n. 62 ha modificato l'art. 416-*ter* c.p., richiamato dall'**art. 24-ter** del Decreto;
- Legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha modificato l'**art. 25-octies** del Decreto e rubrica (“**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**”) introducendo tra i reati presupposto l'art. 648-*ter.1* c.p. (“Autoriciclaggio”);
- Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha ampliato le fattispecie di reato previste dall'**art. 25-undecies** del Decreto inserendo i seguenti nuovi reati: “Inquinamento ambientale” (art. 452-*bis* c.p.), “Disastro ambientale” (art. 452-*quater* c.p.), “Delitti colposi contro l'ambiente” (art. 452-*quinques* c.p.), “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” (art. 452-*sexies* c.p.), “Circostanze aggravanti” (art. 452-*octies* c.p.);
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 ha apportato modifiche all'art. 317 c.p. (“Concussione”) - richiamato dall'**art. 25** del Decreto - ed ad alcuni articoli del codice civile richiamati dall'**art. 25-ter** del Decreto. Nello specifico, il Legislatore, ha modificato l'art. 2621 c.c. (“False comunicazioni sociali”), ha introdotto il nuovo art. 2621-*bis* c.c. (“Fatti di lieve entità”), ha sostituito l'art. 2622 c.c. (“False comunicazioni sociali delle società quotate”).
- decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, che ha riformulato il delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. ed introdotto la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis*), entrambi inseriti nel novero dei reati presupposto dall'**art. 25 - ter** del decreto.
- Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha modificato l'**art. 25-duodecies** del Decreto (Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) introducendo quali nuove

fattispecie di reato quanto previsto all'art. 12 comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5 del D. Lgs. 286/1998 – c.d. Testo Unico sull'immigrazione) in materia di **immigrazioni clandestine**;

- La legge n. 179 del 30 novembre 2017 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato") ha modificato l'art. 6 del Decreto inserendo i nuovi comma 2 bis, ter e quater la tutela del soggetto che effettua la segnalazione di un illecito in azienda (definito, con terminologia anglosassone ormai entrata nell'uso comune, "whistleblower").
- D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha abrogato l'art. 260 del D. Lgs. 152/2006, richiamato dall'**art. 25-undecies** del Decreto (Reati ambientali) ed ha conseguentemente inserito la medesima fattispecie nel nuovo art. 452-*quaterdecies* c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); ha abrogato l'art. 3 della L. 654/1975, il cui comma 3-*bis* è richiamato dall'**art. 25-terdecies** del Decreto (Razzismo e Xenofobia) ed ha conseguentemente inserito la medesima fattispecie nel nuovo art. 604-*bis* c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa); ha modificato, inserendo ulteriori commi, sia l'art. 601 c.p. (Tratta di persone) che l'art. 601-*bis* c.p. (Traffico di organi prelevati da persona vivente), articoli richiamati il primo in maniera diretta dall'**art. 25-quinquies** del Decreto (Delitti contro la personalità individuale) ed entrambi richiamati indirettamente dall' **art. 24-ter** del Decreto (Delitti di criminalità organizzata).

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto appartengono alle categorie di seguito indicate:

- **REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** (artt. 24 e 25 del Decreto);
- **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI** (art. 24-*bis* del Decreto);
- **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA** (art. 24-*ter* del Decreto);
- **REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO** (art. 25-*bis* del Decreto);
- **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO** (art. 25-*bis*.1 del Decreto);
- **REATI SOCIETARI** (art. 25-*ter* del Decreto);
- **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO** (art. 25-*quater* del Decreto);
- **PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI** (art. 25-*quater*.1 del Decreto);
- **DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE** (art. 25-*quinquies* del Decreto);
- **ABUSI DI MERCATO** (art. 25-*sexies* del Decreto);
- **OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO** (art. 25-*septies* del Decreto);
- **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO** (art. 25-*octies* del Decreto);
- **DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE** (art. 25-*novies* del Decreto);
- **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA** (art. 25-*decies*

- del Decreto);
- **REATI AMBIENTALI** (art. 25-*undecies* del Decreto);
- **IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE** (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- **REATI TRANSNAZIONALI** (art. 10, Legge 146/2006).

L'elenco dei reati presupposto è suscettibile di essere **ulteriormente ampliato in futuro**.

Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Società, **non tutti i reati presupposto indicati dal Decreto sono rilevanti per la Società**, bensì soltanto quelli indicati nel successivo paragrafo 6.

1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Se è commesso uno dei reati-presupposto, l'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all'ente. Tali criteri possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

La **prima condizione oggettiva** è che il reato sia stato **commesso** da parte di un **soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato**. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra l'individuo autore del reato e l'ente. La responsabilità amministrativa a carico dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie:

- *Soggetti in "posizione apicale"*, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell'ente. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un **potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società**. Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i **soggetti delegati** dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della Società o di sue sedi distaccate. In tale ottica, la struttura molto semplice del sistema di deleghe di poteri e di funzioni (un solo procuratore oltre alle nomine specifiche previste in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro) riveste particolare importanza nella logica complessiva di definizione del presente Modello;
- *Soggetti "subordinati"*, tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; tipicamente, i **lavoratori dipendenti**, ma anche **soggetti non appartenenti al personale** all'ente, ai quali sia stato **affidato un incarico** da svolgere **sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali**. Quello che conta ai fini dell'appartenenza a questa categoria non è l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato, bensì **l'attività in concreto svolta**.

Tra i soggetti esterni interessati vi sono, per esempio, i collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti, i quali, su mandato della società, compiono attività nel suo interesse. Assumono infine rilievo ai fini del presente Modello anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della Società, qualora questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della stessa.

La seconda condizione oggettiva è che il reato deve essere commesso **nell'interesse o a vantaggio** dell'ente. Il reato deve, quindi, riguardare l'attività della società, ovvero la società deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due:

- l' "**interesse**" sussiste quando l'autore del reato ha agito con **l'intento di favorire** la Società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito.
- il "**vantaggio**" sussiste quando la società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un

risultato positivo, economico o di altra natura.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il reato trovi ragione nell'interesse della società. Anche il miglioramento della posizione sul mercato dell'ente, l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un'area territoriale nuova sono risultati che coinvolgono gli interessi della società, senza procurarle un immediato beneficio economico.

L'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso indipendentemente e talvolta anche contro l'interesse della società, ovvero **nell'interesse esclusivo** dell'autore del reato o nell'interesse esclusivo di terzi.

I **criteri soggettivi di imputazione** del reato all'ente, invece, stabiliscono le condizioni in base alle quali il reato è imputabile all'ente. Il reato non è imputabile all'ente se l'ente - *prima della commissione del reato* - abbia adottato ed efficacemente attuato un "**Modello di organizzazione e di gestione**" (il Modello), **idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato**.

Volgendo in positivo il dettato normativo, si può affermare che l'ente risponde del reato solo in caso di *mancata adozione ovvero mancato rispetto di **standard doverosi*** attinenti alla sua **organizzazione** e allo svolgimento della sua **attività**: difetto riconducibile ad una politica di impresa sbagliata oppure a *deficit* strutturali dell'organizzazione aziendale. Non potendo l'ente esprimere una propria volontà di delinquere saranno i suoi rappresentanti, i suoi amministratori o la sua organizzazione ad esprimere e concretizzare la sua partecipazione colpevole nella commissione del reato. Affinché il reato non gli sia imputato sotto il profilo soggettivo, l'ente deve dimostrare di aver fatto tutto quanto in proprio potere per organizzarsi, gestirsi e controllare che nell'esercizio dell'attività di impresa non possa essere commesso un reato previsto dal Decreto. Per questa ragione, il Decreto prevede l'esclusione della responsabilità solo se **l'ente dimostra**:

- che l'organo esecutivo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento è stato affidato ad un **organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo** (Organismo di Vigilanza di cui al successivo paragrafo 9);
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa. L'esenzione da colpa della società dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza. All'**Organismo di Vigilanza** è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità dell'attività agli standard e alle procedure definite nel Modello. In particolare, il Decreto assegna all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- vigilanza sul funzionamento del Modello;
- eventuale aggiornamento del Modello;
- acquisizione di informazioni relative alle violazioni dei precetti comportamentali, anche attraverso la creazione di una rete di comunicazioni interna;
- coordinamento con gli altri organismi aziendali dotati di competenze similari;

- attivazione di procedimenti disciplinari.

Il Modello opera quale causa di non punibilità dell'ente sia che il reato presupposto sia commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato. Tuttavia, il Decreto è molto più rigoroso riguardo alla colpevolezza dell'ente e lascia meno possibilità di difesa se il **reato è commesso da un soggetto apicale**. In questa ipotesi, infatti, il Decreto introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità dell'ente: oltre alle tre condizioni sopra indicate, l'ente deve anche dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello. Il Decreto richiede una prova di estraneità al reato più forte, poiché l'ente deve anche provare una sorta di frode interna al Modello da parte dei soggetti apicali.

Nell'ipotesi di **reati commessi da soggetti in posizione subordinata**, l'ente può essere chiamato a rispondere invece **solo** qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile **dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza**. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria **colpa di organizzazione**: la società ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

L'adozione e attuazione del Modello non costituisce un adempimento obbligatorio ai sensi di legge: tuttavia, alla luce dei citati criteri di imputazione del reato all'ente, il Modello è l'unico strumento a disposizione per dimostrare la propria non colpevolezza e, in definitiva, per non subire le sanzioni stabilite dal Decreto. È dunque un interesse della Società dotarsi di un modello efficace e farlo rispettare.

1.4 Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale. La mera adozione del Modello non è condizione di per sé sufficiente per escludere la responsabilità della società.

Il Modello opera, infatti, quale causa di non punibilità solo se:

- **efficace**, ossia solo se **ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi**;
- se effettivamente **attuato**, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività della società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto

della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Con riferimento **all'efficace attuazione** del Modello, il Decreto prevede la necessità di una **verifica periodica** e di un **aggiornamento** del Modello, qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società.

Il Modello è quindi un complesso di principi, strumenti e condotte che regolano l'organizzazione e la gestione dell'impresa, nonché gli strumenti di controllo. Esso varia e tiene conto della natura e delle dimensioni dell'impresa e del tipo di attività che essa svolge. Le regole e le condotte previste dal presente Modello servono, innanzitutto, a garantire che l'attività svolta dalla Società rispetti la legge e il Codice Etico. Queste regole devono consentire alla Società di scoprire se ci sono delle situazioni rischiose, ovvero favorevoli alla commissione di un reato rilevante per il Decreto. Individuate tali situazioni a rischio, il Modello deve poterle eliminare attraverso l'imposizione di condotte e di controlli.

1.5 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamata a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni:

- non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;
- la società ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla società;
- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero.

1.6 Le sanzioni

L'ente ritenuto responsabile per la commissione di uno dei reati presupposto può essere condannato a quattro tipi di sanzioni, diverse per natura e per modalità di esecuzione:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Sarà compito del Giudice penale competente, accertata la responsabilità dell'ente, determinarne l'*an* e il *quantum*.

L'ente è considerato responsabile anche nel caso in cui il reato sia stato commesso nella forma del tentativo; in tale ipotesi, le sanzioni pecuniarie e interdittive saranno ridotti da un terzo alla metà (art. 26 del Decreto). Inoltre, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1) La sanzione pecuniaria

Quando il giudice ritiene l'ente responsabile, è **sempre** applicata la sanzione pecuniaria. La

sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su “*quote*” in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000 di importo variabile fra il minimo di Euro 258 e il massimo di Euro 1.549 (art. 10 del Decreto). L’entità della sanzione pecuniaria dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità della società, dall’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il *quantum* della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

2) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive possono essere applicate **in aggiunta** alle sanzioni pecuniarie ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l’ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l’interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente e sono normalmente temporanee, in un intervallo che va da tre mesi a due anni, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Esse possono essere applicate anche *in via cautelare*, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell’ente e vi siano fondati e specifici elementi da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive non si applicano (art. 17 del Decreto) quando l’ente, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado:

- ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

3) La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta dal Giudice penale con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

4) La pubblicazione della sentenza di condanna

Consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Tutte le sanzioni hanno natura amministrativa, ancorché applicate da un Giudice penale. Il quadro sanzionatorio stabilito dal Decreto è molto severo, sia perché le sanzioni pecuniarie possono essere molto elevate, sia perché le sanzioni interdittive possono limitare severamente l'esercizio normale delle attività della società, precludendole una serie di affari.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. La prescrizione è interrotta dai seguenti atti: (i) la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive; (ii) la contestazione dell'illecito amministrativo. Dal momento dell'interruzione, inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione; tuttavia se l'interruzione è avvenuta mediante contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta **nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato dell'ente**: archivio contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili applicate agli enti ai sensi del Decreto.

1.7 Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di **trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda**.

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle **sanzioni pecuniarie** inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per le **sanzioni interdittive** si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di **trasformazione** dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto

delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di **scissione** parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di **cessione** o di **conferimento dell'azienda** nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Adozione del Modello Ideal

2.1 Ideal Srl: la Società

La Società Ideal Srl è stata fondata nei primi anni ottanta ed ha ricoperto sin dalla sua fondazione un ruolo di primo piano in un settore di mercato molto particolare di produzione di componentistica in metallo per occhiali.

La Società opera attraverso il proprio sito produttivo di Quero Vas (BL) dove ha la propria sede legale e dove è fissata anche la propria sede operativa.

Dopo un periodo di difficoltà finanziaria, dovuto principalmente alla congiuntura economica sfavorevole che negli anni scorsi ha colpito anche questo settore, la Società, anche a seguito della recente rivisitazione della compagine azionaria, ha avviato un nuovo piano di sviluppo che punta a valorizzare il proprio importante patrimonio aziendale che ne fanno ancora oggi uno dei principali operatori di questa particolare (e ridotta) fascia di mercato nonché fornitore consolidato dei principali produttori di occhiali al mondo.

2.2 Il Modello di Ideal

Il presente Modello è ispirato, tra gli altri, alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, elaborate da Confindustria nel documento del 7 marzo 2002 (e successivi aggiornamenti).

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e della dimensione della sua struttura che, come detto, non presenta particolari complessità organizzative. La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolare, sono stati oggetto di analisi: la storia della Società, il contesto societario, il mercato di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di *Corporate Governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa aziendale, le prassi consolidate e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

AI fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha proceduto inoltre:

- all'individuazione delle **Attività Sensibili**: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla società tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, l'analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità, sono state

individuare le aree in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto;

- all'identificazione delle **procedure di controllo già esistenti**: attraverso interviste con i responsabili delle funzioni aziendali sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate;
- all'identificazione di **principi e regole di prevenzione**: sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono essere attuate, per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, nonché le prassi e procedure operative esistenti.

I risultati dell'analisi sopra descritta, ivi comprese le osservazioni che hanno consentito alla Società di individuare protocolli specifici per specifiche aree a rischio, costituiscono presupposto del presente Modello.

Finalità del Modello

Con l'adozione del presente Modello, la Società intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in specie, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto, nonché rendere più efficace il sistema dei controlli interni e di *Corporate Governance* già esistenti.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di principi e procedure organizzative e di controllo, idoneo a prevenire, nel limite del possibile e del concretamente esigibile, la commissione dei reati contemplati dal Decreto. Il Modello si integra con il sistema dei controlli e di *Corporate Governance* già esistente presso la Società e si inserisce nel processo di diffusione di una cultura di impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza e alla legalità.

Il Modello si propone altresì le seguenti finalità:

- un'adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati;
- la diffusione di una cultura d'impresa improntata alla legalità. La Società, infatti, condanna ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché alla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- misure idonee a eliminare tempestivamente, nei limiti del possibile, eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati.

Modello e Codice Etico

La Società ha adottato un proprio Codice Etico. Il Codice Etico è, per sua natura e funzione, uno strumento differente dal presente Modello: contiene i principi di comportamento ed i valori etico-sociali che devono ispirare la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi ed è coerente con quanto riportato nel presente Modello.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico della Società costituisce il fondamento essenziale del presente Modello, nonché

parte integrante dello stesso, e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello.

Modifiche e aggiornamento del Modello

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Qualora si rendano necessarie modifiche al Modello di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, il Presidente della Società, sentito l'Organismo di Vigilanza, può provvedervi autonomamente. Di tali modifiche è data successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di modificare o aggiornare il Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera delle Funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica.

Reati rilevanti per Ideal

Alla luce dell'analisi svolta dalla Società ai fini della predisposizione del presente Modello, si considerano rilevanti unicamente i reati presupposto di cui agli artt. 24 e 25 (Reati contro la Pubblica Amministrazione), 24-*bis* (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati), 25-*bis* (Delitti contro l'industria e il commercio), 25-*ter* (Reati societari), 25-*quinqes* (Delitti contro la personalità individuale con esclusivo riferimento all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro); 25-*septies* (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), 25-*octies* (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), 25-*novies* (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore), 25-*decies* (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria), 25-*undecies* (Reati ambientali), 25-*duodecies* (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) del Decreto.

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza, ai fini del presente Modello, di eventuali ulteriori reati, attuali e futuri.

Destinatari del Modello

Il presente Modello si applica:

- a) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o

- controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- b) ai dipendenti della Società;
 - c) a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);
 - d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (quali, ad esempio, *promoter*, agenti o consulenti);
 - e) a coloro che agiscono nell'interesse o anche nell'interesse della Società in quanto legati alla Società da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi (quali, ad esempio, *partner in joint venture* o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business).

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e le sue procedure di attuazione.

Organismo di Vigilanza

8.1 Funzione

In attuazione del Decreto, è istituito dalla Società un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni, nonché di adeguata professionalità in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e dei relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti della Società;
- sull'efficacia del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sulla effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutamenti della struttura e organizzazione aziendale o del quadro normativo di riferimento.

8.2 Nomina, sostituzione e revoca dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.

In base alle previsioni del Decreto ed in considerazione della limitata complessità della struttura organizzativa della Società, quest'ultima ritiene che l'organo cui affidare il compito di vigilare sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento debba essere un organismo esterno alla Società (art. 6, comma 1, lett. B, del Decreto), diverso dagli amministratori, a composizione monocratica, e che:

- non si trovi nelle condizioni ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile;
- non sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, non sia amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori delle società controllate dalla Società o che la controllano o di quelle che sono sottoposte a comune controllo;

- non sia legato da rapporti di lavoro autonomo o subordinato o da altri rapporti di natura professionale o patrimoniale con la Società, con le società controllate o che la controllano o che sono sottoposte a comune controllo oppure con gli amministratori della Società o con il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado di questi ultimi.

L'incarico, quando formalmente accettato dal soggetto nominato, è reso noto a tutti i livelli aziendali mediante apposita comunicazione interna.

L'OdV rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina. Il membro dell'OdV può essere rieletto.

8.3 Requisiti di eleggibilità

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di professionalità, onorabilità, indipendenza, autonomia funzionale e continuità di azione, nonché della competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati dal Decreto.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di membro dell'OdV:

- la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso persone giuridiche;
- la condanna passata in giudicato per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente controllate o sottoposte al comune controllo o con i soggetti esterni incaricati della revisione.

Il membro dell'OdV deve essere indipendente, ovvero:

- non deve essere legato alla Società da un rapporto di natura patrimoniale che ne possa ragionevolmente compromettere l'indipendenza;
- non deve intrattenere, né avere intrattenuto, neppure indirettamente con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

8.4 Revoca, decadenza e recesso

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità cui al precedente paragrafo 8.3;
- l'inadempimento agli obblighi afferenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio dell'incarico.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro dell'OdV divenuto inadatto, dandone adeguata motivazione, e provvede contestualmente alla sua sostituzione.

Oltre alla perdita dei requisiti di eleggibilità, costituiscono cause di decadenza dall'incarico:

- la rinuncia;
- la morte o la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico;

Il componente dell'Organismo può recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno due mesi con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza, recesso o impossibilità sopravvenuta ad esercitare le funzioni di Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

8.5 Svolgimento delle attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua delle verifiche periodiche almeno trimestrali sul Modello che saranno svolte effettuando specifici approfondimenti in base alle sue specifiche valutazioni ed in base alle singole esigenze emerse di volta in volta nell'ambito dell'operatività della Società.

Gli incontri con gli organi societari devono essere verbalizzati e copie dei verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini del rispetto del Modello. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute all'indirizzo mail comunicato al momento della sua nomina.

8.6 Poteri

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo. All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Società. In particolare:

- si coordina con il Responsabile Risorse Umane per gli aspetti relativi alla formazione del personale;
- si coordina con le funzioni aziendali interessate dalle attività a rischio per tutti gli aspetti relativi alla implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è dotato dei seguenti poteri e doveri, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- a) svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- b) accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili della Società, come meglio elencate nella Parte Speciale del Modello;
- c) chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Attività Sensibili a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli amministratori, al collegio sindacale e alla società di revisione, ai soggetti nominati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica, di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- d) chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Attività Sensibili a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al precedente paragrafo 8, sempre che l'obbligo di

- ottemperare alle richieste dell'OdV sia espressamente previsto nei contratti o nei mandati che legano il soggetto esterno alla Società;
- e) ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio, di cui alla Parte Speciale del presente Modello;
 - f) avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società;
 - g) avvalersi di consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche, in particolare, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - h) proporre all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle sanzioni di cui al successivo paragrafo 9;
 - i) sottoporre il Modello a verifica periodica e se necessario proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche o aggiornamenti;
 - j) informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione di fatti urgenti e rilevanti emersi nello svolgimento della propria attività;
 - k) individuare e aggiornare periodicamente, sentiti l'Amministratore Delegato e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferisce, le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare il Modello, nonché determinare le modalità di comunicazione del Modello a tali soggetti e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso. L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di dare informazione al Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

Il potere di verifica e di controllo non può essere utilizzato dall'OdV per ingerirsi nelle responsabilità dei soggetti nominati ai sensi delle leggi di settore, ma esclusivamente allo scopo di verificare l'effettiva applicazione delle regolamentazioni vigenti.

8.7 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. Può tuttavia informare direttamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione su fatti rilevanti del proprio ufficio o ad eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza.

E' fatto obbligo all'OdV di redigere almeno annualmente una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, che deve contenere, quantomeno, le seguenti informazioni:

- la sintesi delle attività e dei controlli svolti nell'anno dall'OdV;
- eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- eventuali nuove attività nell'ambito delle quali può essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e di contenuto;
- eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello;

- un rendiconto delle spese sostenute.

Tutti i **dipendenti** e i **membri degli organi sociali** della Società si impegnano, nel rispetto delle finalità del presente Modello a collaborare con l'OdV, segnalando i fatti che integrano o possono integrare una violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione. I dipendenti della Società riferiscono preferibilmente al proprio diretto superiore gerarchico, ma possono altresì rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, i **responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio** comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, devono comunicare periodicamente, o almeno una volta all'anno, all'Organismo di Vigilanza lo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza, nonché l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche ai protocolli di prevenzione.

I collaboratori e tutti i **soggetti esterni** alla Società ai quali, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 7, si applica il Modello, sono tenuti nell'ambito dell'attività svolta per conto o nell'interesse della Società a segnalare direttamente all'OdV le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, purché tale obbligo sia specificato nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato a cura degli organi o delle funzioni competenti: dei **procedimenti disciplinari** azionati per violazioni del Modello; dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Le segnalazioni di violazioni al Modello sono conservate a cura dell'OdV in un archivio informatico o cartaceo, di cui deve essere garantita la riservatezza.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, affinché lo informi in merito alle attività dell'ufficio.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività. La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'OdV. E' vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano in buona fede segnalazioni all'OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettua in mala fede segnalazioni non veritiere.

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra la società ha istituito il seguente indirizzo di posta elettronica odv@ideal.it.

La Società deve garantire che l'accesso a tale indirizzo sia consentito esclusivamente ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, i quali devono garantire l'assoluto rispetto dei requisiti di riservatezza del segnalante.

In alternativa all'e-mail, le segnalazioni possono essere inviate per iscritto, in busta chiusa, all'attenzione dell'Avv. Antonio Carella (oggi membro unico dell'Odv di Ideal S.r.l.) in Milano (CAP 20121), Via Silvio Pellico 12.

9. Whistleblowing – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti (art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del Decreto)

Le segnalazioni di cui al paragrafo 8.7 e, in generale, le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del **D.Lgs. 231/2001** fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni (anche presunte) del Modello, di cui i destinatari del presente Modello siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *whistleblowing*, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art.6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001, le segnalazioni possono avvenire secondo i canali individuati nel "paragrafo 8.6".

E' fatto divieto alla Società, ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tale riguardo si chiarisce che è prevista l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Modello:

- in caso del mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano tali segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Sistema sanzionatorio

10.1 Principi generali

Il sistema sanzionatorio del presente Modello è un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello.

L'applicazione delle misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituisce eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i Destinatari del presente Modello.

Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti procede. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi o dalle funzioni aziendali che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società. Valutata la violazione, l'OdV informa immediatamente il titolare del potere disciplinare, che darà corso al procedimento disciplinare di sua competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

10.2 Sanzioni e misure disciplinari

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto, la violazione delle previsioni del Modello e delle sue procedure di attuazione, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei citati CCNL. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Il rispetto delle disposizioni del Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, part-time, nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione. Se la violazione riguarda i **Dirigenti**, il sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge e al CCNL applicabile. Con la contestazione, può essere disposta la revoca di eventuali procure affidate al soggetto interessato.

Se la violazione riguarda un **Amministratore** della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate alla Società:

- a) richiamo formale scritto;
- b) sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;

c) revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Qualora la violazione dell'amministratore sia tale da ledere la fiducia della Società nei suoi confronti, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un componente del **Collegio Sindacale**, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante relazione scritta. Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

Per i **soggetti esterni o le controparti contrattuali destinatarie del Modello**, secondo quanto previsto dal paragrafo 7 che precede, l'Organismo di Vigilanza, sentiti l'Amministratore Delegato, il Responsabile Amministrativo e Risorse Umane ed il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, stabilisce altresì per ciascuna tipologia di rapporto le misure sanzionatorie applicabili nei casi di violazione delle previsioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, nonché individua le modalità di applicazione delle stesse.

Comunicazione e formazione

La Società si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri. Il Modello è comunicato a cura del Responsabile Amministrativo e Risorse Umane, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purché idonei ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte del personale della Società.

L'OdV determina, sentito il Responsabile Amministrativo e Risorse Umane, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni alla Società destinatari del Modello.

La Società attua programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i dipendenti e dei membri degli organi sociali della Società.

PARTE SPECIALE

1. Introduzione

Come illustrato nella Parte Generale, paragrafo 2 e seguenti del presente Modello, la presente Sezione è il risultato di un processo (c.d. Control & Risk Self Assessment) di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera la Società.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune attività (c.d. **Attività Sensibili**) nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che possa essere commesso un reato di quelli indicati nel Decreto e ritenuti potenzialmente applicabili alla Società.

Sulla base di quanto osservato nel processo di mappatura delle Attività Sensibili e alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la Società, sono stati poi individuati i **principi di comportamento** e i **protocolli di prevenzione**, sia generali e sia specifici, che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati di cui al Decreto.

La presente Parte Speciale è suddivisa in varie sezioni relative a ciascun reato astrattamente applicabile alla Società e segnatamente:

- a) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- b) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- c) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- d) Reati societari (art. 25-ter);
- e) Delitti contro la personalità individuale" con esclusivo riferimento all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 25-quinques)
- f) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- g) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- h) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- i) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- j) Reati ambientali (art. 25-undecies);
- k) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).

In ciascuna sezione, per ciascuna tipologia di reato, sono quindi indicati:

- 1) i reati applicabili;
- 2) le Attività Sensibili individuate;
- 3) i protocolli specifici di prevenzione.

2. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nel paragrafo 7 della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione, sia generali e sia specifici, i **principi di comportamento individuati nel Codice Etico**, che qui si intende integralmente richiamato.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, la

Società si impegna inoltre a dare attuazione ai protocolli di seguito indicati.

3. Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di **tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili**, di cui alle successive sezioni, i **protocolli generali** di prevenzione prevedono che:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Modello e del Codice Etico della Società;
- siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- siano formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società siano sempre documentati e ricostruibili;
- l'accesso ai dati della Società sia conforme al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari;
- l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali, che disciplinano le attività a rischio e che costituiscono parte integrante del Modello, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento;
- siano implementate ed attuate procedure e/o linee guida e sia individuato un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

Il Responsabile Interno:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
- informa periodicamente e tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dei fatti rilevanti e/o di qualunque criticità relativi alle operazioni a rischio della propria funzione;
- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

4. Protocolli specifici di prevenzione

Al riguardo si osserva che, in considerazione di una struttura organizzativa caratterizzata da una contenuta complessità con un numero molto limitato di Soggetti in posizione apicale (due al momento) e di Responsabili di funzione, di un'organizzazione aziendale consolidata negli anni e di un particolare mercato di riferimento tendenzialmente "chiuso" (fornitori e clienti), la Società ha sviluppato negli anni un corpo di protocolli specifici di prevenzione non sempre formalizzati ma comunque conosciuti ed applicati che la Società ritiene di poter formalizzare, ove ritenuto necessario, nella fase di implementazione del Modello che seguirà la sua adozione.

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)

A.1 Premessa

In relazione alla possibile commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini del presente Modello per "Pubblica Amministrazione" si intendono tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio. Tale categoria di reati comporta necessariamente un contatto o un rapporto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che possono essere distinti in pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il “**pubblico ufficiale**” è colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Per "**funzione pubblica**" si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - ad esempio, U.E.-, membri delle *Authorities*, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La **funzione pubblica** è caratterizzata dall'esercizio di:

- **potere autoritativo**, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- **potere certificativo** è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

In sostanza, il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano Pubblici Ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio, dell'Unione Europea), i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici; i membri delle Commissioni Edilizie, i Giudici, gli Ufficiali Giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L' “**incaricato di un pubblico servizio**” è, invece, colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Per “**pubblico servizio**” si intendono quelle attività:

- disciplinate da norme di diritto pubblico;
- caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione

pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L'incaricato di pubblico servizio, quindi, svolge attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un Ente pubblico, i dipendenti di Enti Ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di Aziende Energetiche Municipali; gli Uffici Postali, gli Istituti di Credito, Uffici Doganali; i membri dei Consigli Comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

A.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati potenzialmente applicabili alla Società i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316-ter c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
- **Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico** (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-bis c.p.)
Costituito dalla stessa condotta di cui sopra, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
- **Concussione** (art. 317 c.p.)
Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.)
Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p.)
Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
- **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p.)
Costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.)
Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio il

quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a terzo, denaro o altra utilità.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.)
Costituito dal fatto di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio.
- **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

A.3 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito delle attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione delle **verifiche ispettive** da parte di enti pubblici o incaricati di pubblico servizio (es. Guardia di Finanza, Polizia Locale, Arpa, Vigili del Fuoco, ecc.);
- 2) Gestione dei rapporti con **l'Autorità Giudiziaria**;
- 3) Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- 4) Gestione dei rapporti con Consulenti esterni, agenti, promotori o partner commerciali;
- 5) operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie, alla gestione delle note spese, alla gestione delle attività di marketing;
- 6) Gestione delle operazioni di selezione e assunzione del personale;
- 7) Operazioni relative alla gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito, ecc.),

A.4 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni di gestione delle **verifiche ispettive da parte di enti pubblici o incaricati di pubblico servizio**, i protocolli aziendali prevedono che:
 - alle ispezioni giudiziarie, tributarie o amministrative partecipino solo il Responsabile dell'unità organizzativa oggetto di ispezione e i soggetti da quest'ultimo espressamente incaricati e se, necessario, il Responsabile Amministrativo e Risorse Umane;
 - a seguito del procedimento ispettivo sia redatto apposito verbale;
 - il Responsabile dell'unità organizzativa oggetto di ispezione informi l'OdV del procedimento di ispezione e trasmetta copia dei verbali del procedimento ispettivo;
 - copia dei verbali di ispezione sia conservata a cura di ogni Direzione, per ambito di competenza.
- 2) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
 - la Società conferisca la rappresentanza legale attraverso idonea procura;
 - la Società assuma un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie;
 - la Società scelga il consulente legale sulla base di criteri di professionalità e competenza;
 - tutte le dichiarazioni rese ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria da parte dei destinatari del Modello rispettino i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
 - la corresponsione dei compensi ai consulenti avvenga sulla base di una elencazione analitica delle attività svolte che consenta di valutare la conformità dell'onorario al valore della

prestazione resa.

- 3) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria** per la gestione fiscale e tributaria, anche tramite eventuali outsourcer, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - il personale della Società assuma un comportamento collaborativo con l'Amministrazione Finanziaria. In particolare, oltre a comportamenti volti alla trasparenza ed alla chiarezza, tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
 - sia deputato ad avere contatti con l'Amministrazione Finanziaria unicamente il personale espressamente autorizzato e incaricato (Amministratore Delegato e Responsabile Amministrativo).

- 4) Per le operazioni di **selezione e gestione dei rapporti con consulenti, agenti, promotori o partner commerciali**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - i consulenti esterni siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
 - l'individuazione di consulenti esterni sia sempre motivata dalla funzione aziendale competente per la selezione;
 - la nomina dei consulenti avvenga nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società;
 - l'incarico a consulenti esterni sia conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
 - al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la funzione richiedente certifichi l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
 - non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, agenti, promotori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
 - la scelta di partner commerciali avvenga preferibilmente nell'ambito di soggetti già accreditati presso la Società o comunque previa verifica della loro reputazione e affidabilità sul mercato;
 - al momento della stipula di contratti o di accordi con terze parti, la Società comunichi, secondo quanto stabilito al paragrafo 7 della Parte Generale del presente Modello, ai suoi interlocutori commerciali il proprio Codice Etico e il proprio Modello

- 5) Per le operazioni relative alla **gestione delle risorse finanziarie** i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati può avvenire solo nel rispetto delle necessarie autorizzazioni;
 - per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, possa stabilire - o modificare, se necessario - una procedura di firma congiunta. Di tale modifica è data informazione all'Organismo di Vigilanza;
 - le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
 - l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
 - gli incassi e i pagamenti della Società siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;

- nessun pagamento possa essere effettuato in contanti, salvo espressa autorizzazione da parte del Responsabile Amministrativo della Società;
 - la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
 - siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute sia richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;
 - sia individuato il responsabile che autorizza ex ante o ex post le note spese ai soggetti richiedenti;
 - le concessioni di omaggi e liberalità o sponsorizzazioni abbiano delle soglie di valore massimo;
 - le eventuali sponsorizzazioni siano dirette ad accrescere e a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
 - sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto.
- 6) Per le operazioni di **selezione e assunzione del personale**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- per le richieste di assunzione, le funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale formalizzino e motivino la richiesta, e tale richiesta sia autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;
 - i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo in cui siano considerate anche le attitudini etico-comportamentali degli stessi;
 - le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione di cui sia garantita l'archiviazione a cura dell'Area Risorse Umane;
 - nella fase di assunzione del personale siano preventivamente valutati eventuali precedenti penali della persona selezionata;
 - siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione.
- 7) Per le operazioni relative alla **gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito, ecc.)**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- l'assegnazione del bene strumentale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario e sia autorizzata dalla funzione competente;
 - siano identificati i beni strumentali e le utilità aziendali concessi (ad es. personal computer, telefono cellulare, ecc.);
 - venga mantenuto un inventario aggiornato dei beni attribuiti agli assegnatari.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

B) DELITTI INFORMATICI (art. 24-bis del Decreto)

B.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti informatici:

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-*terc*.p.)
Costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma anche minima di barriere ostative all'ingresso, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.
- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici** (art. 615-*quater* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.
- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-*quater* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.
- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-*quinquies* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-*bis* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-*quater* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui al 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

B.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'articolo 24-*bis* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione di **accessi, account e profili**, anche tramite outsourcer;
- 2) Gestione dei **sistemi hardware e software**, anche tramite outsourcer;

B.3 Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le **Attività Sensibili** individuate nel paragrafo precedente, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia vietato ai collaboratori di Ideal accedere abusivamente (intendendosi qui per modalità abusiva quella caratterizzata dall'assenza di autorizzazione all'accesso ad un sistema protetto) ad alcun sistema informatico o telematico di Ideal o di terze parti anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società (ad es. reperendo informazioni e dati);
- sia vietato ai collaboratori di Ideal di ricevere, detenere o diffondere abusivamente (la detenzione abusiva o la diffusione si caratterizzano dall'assenza di legittimazione alla detenzione o alla diffusione dei codici) e in qualsiasi forma, codici di accesso per accedere a sistemi informativi o telematici di Ideal o di terze parti, anche qualora tale comportamento possa direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società (ad es. utilizzando tali codici per accedere a sistemi altrui e compiere operazioni illecite);
- l'eventuale produzione di un documento informatico sia eseguita fruendo dei servizi di operatori qualificati e certificati, attraverso chiavi di crittografia legittimamente possedute, verificando che il contenuto del documento sia corretto e veritiero e rendendo all'operatore dichiarazioni o attestazioni vere;
- siano assolutamente vietate le pratiche di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, e di semplice installazione di strumenti che possano conseguire tali scopi, anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società.

B.4 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni riguardanti la **gestione degli accessi, account e profili**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
 - i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
 - la corretta gestione delle password sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
 - le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
 - siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
 - sia predisposta una matrice autorizzativa - applicazioni/profilo/richiedente - allineata con i ruoli organizzativi in essere;
 - la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.
- 2) Per le operazioni riguardanti la **gestione dei sistemi hardware e software**, che comprende anche la gestione del back up e della continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici, i protocolli prevedono che:
 - siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la Società e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware;
 - siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società, l'utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software

- proibiti e/o potenzialmente nocivi;
- siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che prevedano, per ogni applicazione hardware, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati;
- sia definito un piano di Business Continuity o di Disaster Recovery, periodicamente aggiornati e testati.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

C) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-*bis*.1 del Decreto)

C.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti contro l'industria e il commercio:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-*bis* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-*ter* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al punto precedente. Tali condotte sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

C.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'articolo 25-*bis*.1 del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione degli **acquisti di materie prime** (selezione dei fornitori e dei prodotti);

- 2) Gestione dell'**ideazione, produzione e vendita** di componentistica per occhiali a produttori operanti in questo settore;

C.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni di **gestione degli acquisti di materie prime** i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - la scelta fornitori avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle liste tenute dalla Società non possano essere determinate da un unico soggetto e vadano sempre motivate;
 - la scelta dei partner commerciali avvenga dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione e sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi etici che guidano la Società;
 - siano individuati criteri che permettano di evidenziare eventuali transazioni sospette relative a forniture di prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle rappresentate (es.: prezzi particolarmente vantaggiosi, condizioni di pagamento differenti da quelle concordate, qualora prevista mancanza di documentazione obbligatoria di certificazione del prodotto, ecc.);
- 2) Per le operazioni di **ideazione, produzione e vendita** di componentistica per occhiali i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - siano garantiti controlli che consentano di evitare che siano messi in produzione e venduti prodotti realizzati utilizzando marchi o brevetti di terzi;
 - ogni ideazione di nuovi prodotti sia sottoposta, ove ne ricorrano le condizioni di brevettabilità di legge, ad idonea registrazione di brevetto.

D) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

D.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati societari:

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.)
Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.
- **Fatti di lieve entità** (art. 2621-bis c.c.)
Il reato si configura nel caso in cui i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta.
- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.)
Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
- **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione di utili e riserve** (art. 2627 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

- **Formazione fittizia del capitale sociale** (art. 2632 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.)

Costituito dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, di società o enti privati o da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà oppure da chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate.

- **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635 bis c.c.)

Costituito dalla condotta di Chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

- **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.)

Costituito dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti

materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

D.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, tenendo conto delle attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività della Società, dei sistemi di controllo previsti dalla legge, delle possibili attività di ostacolo ai controlli sull'attività o sulla rappresentazione contabile dell'attività di impresa, delle situazioni potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-ter del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) **Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione;**
- 2) **Documentazione, archiviazione e conservazione** delle informazioni relative all'attività di impresa;
 - Gestione dei **rapporti con il Collegio Sindacale;**
 - Gestione di **operazioni straordinarie;**
 - Gestione degli **acquisti di beni e servizi, ivi inclusi gli appalti, le consulenze e l'outsourcing;**
 - Gestione dei **rapporti con fornitori di servizi** (es. trasporti, vigilanza, pulizie, ecc.).
 - Gestione dei **rapporti con i Clienti e la concorrenza;**
 - Gestione dei **rapporti con Enti Certificatori.**

Inoltre, sono state individuate le seguenti **Attività Sensibili c.d. "strumentali"** alla commissione dei reati di cui all'art. 25-ter del Decreto, in particolare di cui alla fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c., attività attraverso le quali è possibile deviare risorse finanziarie da utilizzare successivamente quale contropartita dell'adozione di un determinato comportamento, in favore di Ideal, da parte di un soggetto privato appartenente ad un'altra realtà societaria. In particolare:

- 1) **Amministrazione del personale** anche tramite outsourcer;
- 2) **Gestione delle note spese;**
- 3) **Gestione delle risorse finanziarie** (es. poteri di disposizione su c/c bancario, assegni, ecc.).

D.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni di **rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni sulla gestione e in altri documenti di impresa**, quali il budget e il piano industriale, nonché per le operazioni di aggiornamento del piano dei conti, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - le procedure operative aziendali indichino con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili;
 - tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
 - i responsabili dell'unità organizzativa forniscano le informazioni alle unità gerarchicamente sovraordinate in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;

- qualora utile per la comprensione dell'informazione, i responsabili dell'unità organizzativa indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne allegano una copia;
 - la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
 - chiunque ne sia a conoscenza segnali tempestivamente al responsabile di funzione eventuali situazioni anomale. Il responsabile di funzione, valutata l'anomalia, segnali tempestivamente il fatto all'Organismo di Vigilanza che, in ogni caso, ne dà evidenza nella relazione annuale all'OdV prevista al paragrafo 8.7. della Parte Generale;
 - chiunque riceva ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o richieste di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza;
 - la bozza di bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori e del Collegio Sindacale con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio.
- 2) Per le operazioni di **gestione della documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le operazioni delle attività sensibili sopra indicate, nonché quelli che danno attuazione alle decisioni siano archiviati e conservati a cura della funzione competente per l'operazione;
 - l'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza;
 - la funzione alla quale sia legittimamente richiesta un'informazione, la fornisca in tempi ragionevoli, attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni rese o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
 - la trasmissione delle informazioni nell'ambito della Società sia consentita esclusivamente alle persone autorizzate e avvenga solo attraverso mezzi tecnici che garantiscano la sicurezza della trasmissione e il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni.
- 3) Per la gestione dei **rapporti con il Collegio Sindacale**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia individuato un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale;
 - il responsabile a cui sia richiesta un'informazione dal Collegio Sindacale o dalla società di revisione verifichi la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
 - tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere parere siano messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
 - sia effettuata una valutazione per comprendere la reputazione, competenza esperienza e qualifiche dei sindaci al fine di adempiere ai bisogni aziendali e sia verificato il non coinvolgimento degli stessi, in passato, in attività di corruzione e/o indagini o procedimenti penali;
 - i sindaci siano scelti/ nominati evitando qualsiasi conflitto di interessi.
- 4) Per la gestione di **operazioni straordinarie** (fusioni, scissioni, ecc.) o **operazioni che**

incidono sul capitale sociale, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- ogni operazione sia sottoposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione delle società interessate dall'operazione straordinaria;
- la funzione proponente l'operazione, o competente in base alle procedure aziendali, predisponga idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante, le finalità strategiche dell'operazione;
- ove richiesto, il Collegio Sindacale esprima motivato parere sull'operazione.

5) Per le operazioni relative alla **gestione degli acquisti di beni e servizi, ivi inclusi gli appalti, le consulenze e l'outsourcing**, alla **gestione dei rapporti con appaltatori e subappaltatori e fornitori di servizi** (es. trasporti, vigilanza, pulizie, ecc.), all'**acquisto/vendita straordinarie** (es. cessione del ramo d'azienda), alla **gestione dei rapporti con i Clienti la concorrenza**, alla **gestione dei rapporti con Enti Certificatori**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano formalizzati gli incontri relativi alle suddette operazioni (ad es. attraverso la redazione di memorandum contenenti un resoconto delle singole trattative);
- siano formalizzate le politiche di prezzo e/o i canoni applicabili nell'ambito delle suddette operazioni, affinché le trattative si svolgano nel rispetto delle stesse;
- sia effettuata una valutazione per comprendere la reputazione, competenza, esperienza e qualifiche del soggetto terzo al fine di adempiere ai bisogni aziendali e verificare che non sia stato coinvolto in passato in attività di corruzione e/o indagini o procedimenti penali;
- il soggetto terzo sia scelto/nominato evitando qualsiasi conflitto di interessi.

6) Nell'ambito delle restanti operazioni che concernono le **Attività Sensibili c.d. strumentali** individuate nel paragrafo D.2 di questa Sezione, si rimanda ai protocolli di prevenzione di cui alla Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", paragrafo A.4.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza

E) DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALL'INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (art. 25-quinques)

E.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente reato

- **"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"** (Art. 603 bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- 2) la reiterata violazione della normativa relative all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

E.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, tenendo conto delle attività inerenti sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione al reato di cui all'art. 25-quinques del Decreto, come meglio descritto nel paragrafo precedente:

- 1) Assunzione e gestione **delle risorse umane**;
- 2) Gestione dei **rapporti con appaltatori e subappaltatori** (es. per l'esecuzione dei lavori edili) e **fornitori di servizi** (es. trasporti, vigilanza, pulizie, ecc.).

E.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative all'**assunzione e gestione delle risorse umane**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sia costantemente verificata la corresponsione di retribuzioni in modo conforme ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali, e comunque proporzionate rispetto alla tipologia di lavoro prestatati avuto riguardo sia al numero di ore lavorate che all'attività concretamente prestata;
 - sia costantemente verificato il rispetto della normativa applicabile relativamente all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie ed a quant'altro applicabile;
 - sia costantemente verificata il rispetto della normative in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro nonché la qualità delle condizioni di lavoro, dei metodi di sorveglianza o altri aspetti che possono rendere il rapporto di lavoro particolarmente degradante o umiliante per il lavoratore (ad esempio eventuali condizioni alloggiative non dignitose proposte dalla società);
 - siano assicurate a tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla cittadinanza, le medesime condizioni di salute e sicurezza.
- 2) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con appaltatori e subappaltatori** (es. per l'esecuzione dei lavori edili) e **fornitori di servizi** (es. trasporti, vigilanza, pulizie, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sia inserita nei relativi contratti una apposita clausola "231" che impegni il soggetto terzo a rispettare i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico della Società;
 - siano effettuate delle verifiche, anche a campione, del rispetto delle condizioni di lavoro come sopra descritte nei siti o uffici della Società;
 - siano effettuati controlli periodici, eventualmente a sorpresa, sul personale degli appaltatori effettivamente presente nei siti o uffici della Società.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di

Vigilanza.

F) REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

F.1 Premessa

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (artt. 589, comma 2 e 590, comma 3, c.p.), come meglio specificati nel paragrafo successivo, ai fini del presente Modello per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

La lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito, o di un organo, ad esempio l'apparato dentale. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita (totale) di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

Si configura, invece, un "omicidio" nel momento in cui una condotta violenta produce la morte di un individuo, ossia la definitiva perdita di vitalità dello stesso.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva perpetrata dall'agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro.

F.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi cagiona, per colpa, la morte di una persona, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- **Lesioni colpose gravi o gravissime** (art. 590, 3° comma, c.p.)
Costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o

gravissima, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

F.3 Identificazione delle Attività Sensibili

Tenendo conto delle attività di rilevazione e valutazione dei rischi, dei sistemi di controllo previsti dalla legge, dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ai fini di tutelare i dipendenti e garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, tale processo ha portato all'individuazione di alcune attività (c.d. attività sensibili), che, per la loro natura o per l'organizzazione nel cui contesto sono svolte, potrebbero in concreto comportare il rischio di configurazione di fattispecie di reati quali l'omicidio o le lesioni colposi.

Elemento fondamentale per l'individuazione dei rischi relativi al compimento dei reati di cui alla presente sezione è il cosiddetto "Documento di valutazione dei rischi", già indicato dal D.Lgs. 81/2008, nel quale vengono indicati i rischi eventuali in relazione alle norme infortunistiche ed alla tutela nei luoghi di lavoro.

Sulla base di quanto emerge dalla valutazione dei rischi effettuata dalla Società per la sede (uffici) e l'annessa unità produttiva, in ragione delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e della normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la Società stessa, sono stati, quindi, individuati i protocolli di prevenzione (paragrafi G.4 e G.5 della presente Sezione) che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, l'omissione di presidi alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro e la conseguente commissione della descritta tipologia di reati.

Sulla base di quanto analizzato e indicato dai documenti di valutazione dei rischi predisposti ed aggiornati dal datore di lavoro in ottemperanza a quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente.

F.3.1 Sede e stabilimento Ideal

Con riferimento alle principali attività della Società, ossia l'attività svolta presso gli uffici della sede e **l'attività produttiva di componentistica in metallo per occhiali svolta presso l'annesso sito produttivo:**

- 1) Attività di valutazione preliminare di tutti i rischi; individuazione delle misure di tutela e delle risorse necessarie alla eliminazione ovvero al contenimento dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- 2) Attività comportanti l'utilizzo da parte degli addetti di macchine operatrici di varia natura; macchinari con differenti possibilità di operatività e di presse;
- 3) Attività comportanti lavorazioni manuali ed attività produttive di varia natura;
- 4) Attività comportanti attività di lavorazioni di officina meccanica;
- 5) Attività comportanti l'accesso di personale altamente specializzato a locali tecnici;
- 6) Attività di movimentazione manuale e meccanica;
- 7) Attività comportanti l'utilizzo di videoterminali;
- 8) Attività di manutenzione degli impianti elettrici, di riscaldamento, areazione e condizionamento;
- 9) Attività di manutenzione dei macchinari e delle attrezzature degli uffici di sede e dello stabilimento produttivo;
- 10) Attività di smaltimento di rifiuti;
- 11) Attività di pulizia, manutenzione e sviluppo dei macchinari e delle attrezzature dello

- stabilimento;
- 12) Attività amministrative di responsabilità, supervisione, controllo, segreteria;
 - 13) Attività propedeutiche, collaterali, o consequenziali a quelle elencate sopra che implicino il transito in aree interne o esterne (soggette a regole di circolazione di mezzi e pedoni o non consentite).

F.4 Protocolli generali di prevenzione

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili individuate nel paragrafo precedente, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e siano loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- le deleghe individuino in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni ed i compiti assegnati;
- ove previsto, siano effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità, il livello di preparazione tecnica e/o professionale, l'esperienza maturata in quella specifica attività;
- l'attività di documentazione e di certificazione obbligatoria sia effettuata nei casi e modi previsti dalla legge;
- la scelta di eventuali consulenti esterni e dei soggetti previsti in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (tra cui, il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, eventuale personale tecnico, ecc.) avvenga sulla base di requisiti di professionalità e competenza, anche in riferimento a quanto previsto dalla legge (in particolare dal D.Lgs. 81/2008) e, in riferimento a essi, la scelta sia motivata per iscritto;
- in caso di presenza di personale esterno (appalti, subappalti e altri casi simili) venga rispettato quanto previsto dalla normativa vigente;
- la valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, svolta dalla Società in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sia effettuata nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza, anche sulla scorta di criteri predeterminati dalla Società al momento dell'approvazione del presente Modello;
- la valutazione dei rischi sia costantemente e periodicamente revisionata ed aggiornata; le verifiche ai fini di eventuali revisioni avvengano ogni qualvolta si verificano dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;
- in linea con le previsioni dettate dalla normativa vigente, la valutazione dei rischi venga svolta dal datore di lavoro, il quale si avvale del supporto di altri soggetti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi, e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni ecc.) siano chiari, completi e rappresentino in modo veritiero lo stato dell'arte della Società;
- le misure di prevenzione e protezione dai rischi siano adeguate, aggiornate ed effettivamente attuate;

- le procedure e i manuali di gestione delle emergenze, così come richiesti dalla normativa vigente, siano adeguati ed effettivamente attuati;
- i piani di sicurezza e di coordinamento in caso di presenza di cantieri siano adeguati ed effettivamente attuati;
- gli infortuni sul lavoro e le relative cause siano registrati, monitorati ed analizzati al fine di ridurne l'incidenza;
- i lavoratori e i componenti delle squadre di gestione delle emergenze ricevano adeguata formazione ed informazione;
- i soggetti preposti e nominati ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro abbiano competenze adeguate ed effettive in materia;
- sia previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- tutte le attività e le procedure contemplate nel presente Modello siano identificabili e ricostruibili sulla base di idonei sistemi di registrazione.

Uno dei presupposti del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è dato dal rispetto di alcuni principi e dalla tenuta di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della stessa. In particolare, ciascun lavoratore e ciascun soggetto che si trovi legittimamente presso la Società dovrà:

- a) conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- b) rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- c) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- e) segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- f) intervenire direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze, possibilità nonché nel rispetto delle procedure aziendali;
- g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- h) partecipare attivamente agli interventi formativi previsti.

Si applicano, inoltre, i protocolli generali di prevenzione indicati nel paragrafo 3 della presente Parte Speciale.

F.5 Protocolli specifici di prevenzione

I protocolli di prevenzione intendono strutturare in forma organica modelli di vigilanza e controllo allo scopo di assicurare, al massimo livello possibile, che tutti i soggetti preposti alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro adempiano correttamente alle previsioni di legge. In particolare, i protocolli non si sostituiscono alle indicazioni e ai presidi previsti dalla legislazione in materia né tanto meno ne introducono di nuovi, ma sono unicamente volti a monitorare l'effettiva

attuazione delle prescrizioni normative senza intromissione alcuna nell'autonomia decisionale e gestionale dei singoli soggetti competenti per legge.

- 1) Per le attività di **gestione della sicurezza e salute dei lavoratori**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - il datore di lavoro rediga il documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione, nei casi e nei modi previsti dalla legge;
 - il datore di lavoro si assicuri e controlli, anche eventualmente nominando consulenti “ad hoc”, che tutti i soggetti nominati in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro esercitino effettivamente, efficacemente ed opportunamente i propri compiti, nel rispetto degli obblighi imposti dalla legge e dalle autorità competenti;
- 2) il datore di lavoro, avuta notizia del mancato intervento da parte dei soggetti delegati, impartisca adeguate istruzioni affinché siano adottate le opportune misure a protezione dei lavoratori nel caso in cui sussista un grave rischio in merito al quale non sono state attuate le necessarie misure di prevenzione e protezione e sia urgente e improrogabile porre in essere le stesse.
- 3) Per il **controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa speciale vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - l'Organismo di Vigilanza possa ricevere dal personale, dai rappresentanti sindacali aziendali, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dal Medico Competente, dai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal datore di lavoro, informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente comunichino al datore di lavoro e all'Organismo di Vigilanza ogni impedimento all'esercizio delle loro funzioni affinché siano adottate le decisioni conseguenti;
 - il datore di lavoro e l'Organismo di Vigilanza si assicurino che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che dispongano delle competenze e qualità necessarie e che siano effettivamente esercitati i compiti assegnati;
 - l'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle sue funzioni possa domandare l'assistenza dei responsabili della sicurezza nominati dalla Società, nonché di competenti consulenti esterni.
- 4) Per la **definizione di un ambiente di lavoro idoneo a garantire il rispetto delle disposizioni a tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro dei soggetti**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sia prevista periodica, costante e adeguata formazione ed informazione del personale (e di ogni collaboratore che operi sul luogo di lavoro), se del caso anche attraverso esercitazioni pratiche, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante adeguata programmazione;
 - il personale (e ogni collaboratore esterno che eventualmente operi all'interno dell'azienda o del cantiere) sia costantemente formato ed informato in merito alle misure di prevenzione e protezione (ivi compresi i dispositivi di prevenzione individuale) poste in essere e sia pienamente consapevole degli obblighi che è chiamato a rispettare a protezione dell'incolumità e della salute propria, dei colleghi e di terzi;
 - sia efficacemente e costantemente svolta attività di controllo sul luogo di lavoro, ove necessario anche a campione, a verifica della necessaria implementazione degli obblighi e dei presidi previsti dalla normativa di settore;
 - sia fornita adeguata conoscenza dei presidi e delle regole di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro al personale riconducibile a soggetti terzi che si reca presso i locali della Società, in primo luogo dando piena attuazione a quanto previsto dall'art. 7, D. Lgs.

81/2008;

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

G) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO {art. 25-*octies* del Decreto)

G.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

- **Ricettazione** (art. 648 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
- **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter.1* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce - in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative - il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Tenendo conto delle modalità di realizzazione delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-*octies* del Decreto, sono state giudicate rilevanti per la Società tutte quelle condotte consistenti nella acquisizione, a qualsiasi titolo, di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, attuate nella consapevolezza di tale origine delittuosa.

G.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito delle attività che implicano rapporti con Clienti, fornitori o partner commerciali sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'articolo 25-*octies* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) **Selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori ai fini della stipula di contratti di acquisto di materie prime;**
- 2) **Gestione della fiscalità.**

Con riferimento al reato di autoriciclaggio, in assenza di univoche indicazioni giurisprudenziali e di best practice, è stata estesa la mappatura delle attività sensibili anche ai reati presupposto dell'art. 648-*ter.1* c.p., ovvero a quei delitti non colposi da cui derivano il denaro, i proventi o le altre utilità

successivamente autoriciclati da parte dello stesso autore.

Si precisa che, con riferimento a quelle fattispecie delittuose non colpose già ricomprese nel catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 - e che potrebbero potenzialmente costituire reati presupposto del delitto di autoriciclaggio - sono stati ritenuti adeguati i protocolli di prevenzione già previsti nelle Sezioni Speciali del Modello, cui si rimanda integralmente.

Inoltre, secondo un'impostazione avallata dalla dottrina maggioritaria, sono stati anche considerati i delitti non colposi non ricompresi nel catalogo reati ex D. Lgs. 231/2001, con particolare riferimento ai reati tributari (D.Lgs.n.74/2000 - "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n.205").

G.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per quanto concerne tutte le **operazioni di selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - la scelta dei fornitori avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Società formalizzi anche i criteri in base ai quali i fornitori possono essere cancellati dalla lista-fornitori; le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalla lista tenuta dalla Società non possano essere determinate da una sola persona e vadano sempre motivate;
 - la Società determini i criteri di valutazione dei fornitori, tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità degli stessi sulla base di riscontri, cumulativi fra loro, di tipo:
 - a) soggettivo (es. loro storia istituzionale desumibile eventualmente da elementi quali casellario giudiziale e visura camerale); b) oggettivo (es. attività usualmente svolta dal fornitore, coerenza fra la stessa ed il tipo di operazione richiesta alla Società, coerenza dei mezzi di pagamento utilizzati in rapporto alla natura ed all'ammontare dell'operazione);
 - i criteri di valutazione sopra indicati siano desunti da una serie di indicatori di anomalia per l'individuazione di transazioni sospette che, per quanto elastici e necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di fornitore individuati nel singolo caso concreto, siano individuati sulla base di criteri standard facenti riferimento ai seguenti parametri:
 - profilo soggettivo del fornitore (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte dello stesso fornitore in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
 - comportamento del fornitore (es. il fornitore rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali; si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull'operazione; rifiuta o solleva obiezioni quanto alla comunicazione alla Società del numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà accreditato; si mostra poco collaborativo nel comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione; insiste affinché l'operazione venga conclusa in fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo);
 - profilo economico-patrimoniale dell'operazione richiesta dal fornitore (es. questi, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attività; richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale, ovvero richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie; i corrispettivi per le prestazioni appaiono sproporzionati o fuori mercato,

oppure la controparte richiede che i corrispettivi vengano pagati in Paesi diversi rispetto a quelli in cui la prestazione ha origine o è resa);

dislocazione territoriale del fornitore (es. questi ha sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione posta in essere, ovvero in un Paese straniero noto come centro *off-shore* o caratterizzato da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);

caratteristiche e finalità dell'operazione (l'operazione appare non economicamente conveniente per il fornitore; l'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l'affare viene posto in essere attraverso singole consegne scaglionate in un breve lasso di tempo al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo; operazioni con configurazione illogica, anche e soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il fornitore);

- per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, possa stabilire – o modificare, se necessario – una procedura di firma congiunta. Di tale modifica è data informazione all'OdV;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- gli incassi della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente.

2) Per quanto concerne la gestione della fiscalità, i protocolli di prevenzione - in aggiunta a quelli definiti nella Parte Speciale D "Reati Societari", paragrafo D.3 - prevedono che:

- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- gli incassi della Società, nonché i flussi di denaro, siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- sia assicurata la trasparenza ed il rispetto dei principi contabili nella redazione delle dichiarazioni fiscali, dei redditi e sul valore aggiunto;
- vi sia una cultura aziendale rivolta ad evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a fornire il riciclaggio di denaro, beni o altra utilità proveniente da attività illecite;
- nel caso di controversie legali, indagini, inquisitorie e reclami, vi sia l'obbligo di cooperare pienamente con le autorità inquirenti in merito ad ogni richiesta e di fornire informazioni veritiere

H) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del Decreto)

H.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- **Art. 171 –bis, L. 633/1941**

Costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); utilizza qualsiasi mezzo inteso a

consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software; al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

- **Art. 171-ter L. 633/1941**

Costituito dalla condotta di chi, abusivamente, procede alla duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, alla vendita o al noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali.

H.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'articolo 25-*novies* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) **Acquisto, gestione e utilizzo del sistema informativo e delle licenze software;**
- 2) **Gestione e utilizzo di prodotti tutelati da diritto d'autore** (es. audio, video, contenuti, ecc.) **per attività aziendali** (es. marketing, training, ecc.).

H.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni riguardanti **l'acquisto, gestione e utilizzo del sistema informativo e delle licenze software**, i protocolli prevedono che:
 - siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società;
 - siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'uso di software formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
 - siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
 - gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
 - le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
 - siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente.

I) DELITTI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)

I.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

Tale reato, previsto dall'art. 377-*bis* c.p., punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

In particolare la facoltà di non rispondere è:

- dell'indagato e dell'imputato;
- dell'indagato e dell'imputato in un procedimento connesso o collegato;
- dei prossimi congiunti dell'imputato quando non abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto non siano stati offesi dal reato;
- dei testimoni, che non possono essere obbligati a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una loro responsabilità penale.

I.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, è stata individuata presso la Società la seguente **Attività Sensibile** in relazione al reato di cui all'articolo 25-*decies* del Decreto, come meglio descritto nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione dei **rapporti con soggetti che nell'ambito di un procedimento giudiziario hanno facoltà di non rispondere.**

I.3 Principi generali di comportamento

In caso l'Autorità Giudiziaria ascolti chiunque tra i soggetti summenzionati che sia ricompreso tra i destinatari del Modello e del Codice di comportamento della Società, gli stessi sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, fatte salve le garanzie previste per legge.

È considerata una violazione di legge, nonché una violazione del Modello, se chiunque tra i soggetti in premessa, riceve istruzioni, pressioni, minacce, promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali, di dipendenti o collaboratori di Ideal, o di altri soggetti non direttamente collegati alla Società, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio a Ideal.

Nell'ipotesi eventuale che si verifichi quanto descritto al precedente capoverso, i soggetti indicati in precedenza, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società e il Consiglio di Amministrazione per la valutazione del caso e l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

I.4 Protocolli specifici di prevenzione

Con riferimento ai casi di **gestione dei rapporti con soggetti che nell'ambito di un procedimento giudiziario hanno facoltà di non rispondere**, i protocolli prevedono che:

- tutti i destinatari del Modello adottino prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico adottato dalla Società;
- i responsabili delle singole funzioni informino l'OdV dell'inizio del procedimento giudiziario (anche nei confronti di persone chiamate a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere), delle risultanze delle varie fasi di giudizio, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi in itinere.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

J) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

J.1 Premessa

I contenuti della presente Sezione della Parte Speciale debbono essere messi in relazione con i principi comportamentali di cui alle *policy* aziendali, relative alla sostenibilità ambientale ad ai singoli processi aziendali che coinvolgono la tutela e la protezione dell'ambiente.

Ideal, inoltre, considera il tema del rispetto ambientale quale espressione dei principi fondamentali nella cui conformità la Società intende realizzare la propria strategia di crescita e di sviluppo, nell'ambito della condizione della propria attività. In tale ottica tutti i dipendenti della Società sono chiamati a rispettare i canoni espressi dalle *policy* relative alla sostenibilità ambientale ed dalle politiche ambientali della Società.

J.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono stati considerati applicabili alla Società i seguenti reati ambientali articolabili nelle presenti macro-aree:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
 - delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni abusivamente un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
 - alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater sia commesso per colpa.

- **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**
Tale ipotesi si configura nel caso in cui:
 - l'associazione di cui all'articolo 416 sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo (Codice penale, Libro II, Titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente");
 - l'associazione di cui all'articolo 416-bis finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo (Codice penale, Libro II, Titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente") ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.
- **Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. 152/2006).**
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:
 - in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);
 - senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3);
 - oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (art. 137, comma 5);
 La responsabilità dell'ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi:
 - sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104, D.Lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (art. 137, comma 11);
- **Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006).**
Tale ipotesi di reato si configura nei seguenti casi:
 - attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti - sia pericolosi che non pericolosi - in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);
 - effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b)6 (art. 256, comma 6, primo periodo).
- **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee (art. 257, comma 1 e 2 D.Lgs. 152/2006).**
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e il responsabile dell'inquinamento non provveda alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.
- **Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006).**
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti, ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.
- **Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 D.Lgs. 152/2006).**
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso.

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche ad alta radioattività (art. 260, commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006).
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano effettuate, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (anche ad alta radioattività).
- Falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 152/2006).
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:
 - nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
 - il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi.
 - durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
 - Il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.
- Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006).
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le emissioni in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
- Tutela dell'ozono (art. 3, comma 6, L. 549/1993)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si effettuino attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

J.3 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'articolo 25-*undecies* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione dei **rifiuti – analisi e tracciabilità**;
- 2) Gestione dei **rifiuti – deposito temporaneo**;
- 3) Gestione dei **rifiuti – registrazioni**;
- 4) Gestione degli **scarichi di acque reflue industriali**;
- 5) **Bonifica siti inquinati**;
- 6) Gestione **emissioni in atmosfera**;
- 7) Utilizzo **di sostanze lesive per l'ozono**.

J.4 Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito della propria gestione ambientale, la Società adotta ed attua i seguenti protocolli di carattere generale:

1) **Politica ambientale**

La Società adotta un documento di *Politica Ambientale* in cui siano declinati gli impegni in materia di sostenibilità ambientale e che preveda gli obiettivi e le azioni specifiche relativi agli aspetti di maggior significatività coinvolti dalle attività operative di Ideal.

Il documento di *Politica Ambientale* deve essere diffuso adeguatamente tra i dipendenti e le parti interessate e periodicamente aggiornato.

2) **Sistema organizzativo per la gestione delle politiche ambientali**

La Società adotta un sistema formalizzato di disposizioni organizzative per la gestione delle tematiche ambientali. In particolare, la Società:

- formalizza le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società mediante idonee deleghe gestionali e/o procure, a seconda dei casi;
- individua una funzione di staff cui delegare la responsabilità del coordinamento della gestione delle tematiche ambientali a supporto dei Responsabili del sito produttivo; tale funzione sarà coadiuvata dalle funzioni tecniche di sede, anche al fine di individuare le novità normative in materia ambientale e di elaborare e coordinare le misure di implementazione di tali novità presso il sistema organizzativo aziendale.

3) **Archiviazione** della documentazione

- viene adottata una specifica procedura per la gestione della documentazione relativa alle tematiche ambientali;
- la documentazione rilevante per la gestione delle tematiche ambientali da parte della Società è registrata, gestita e archiviata in modo tale che tutto il materiale sia correttamente tenuto ed aggiornato, garantendo i principi di adeguata tracciabilità e verificabilità;
- la rilevante documentazione in merito alle tematiche ambientali tenuta presso i Siti produttivi è sempre accessibile dal responsabile del coordinamento delle tematiche ambientali;
- l'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza.

4) **Formazione**

La Società si dota di adeguati strumenti organizzativi per fare in modo che:

- tutti i dipendenti della Società ricevano una formazione in merito alla gestione degli aspetti ambientali, alle procedure in essere presso la Società ed alla loro attuazione;
- i contenuti e le modalità di erogazione della formazione siano tarati in funzione del ruolo e della mansione assunta nella struttura organizzativa, specialmente con riferimento alle funzioni coinvolte dagli aspetti ambientali;
- il piano di formazione aziendale preveda sistematicamente richiami al processo di formazione ed informazione delle funzioni preposte alla gestione delle tematiche ambientali attinenti alle attività svolte.

5) **Rapporti con i fornitori**

Le procedure aziendali relative ai rapporti con i fornitori prevedono che:

- nella valutazione dei requisiti tecnico professionali in capo ai fornitori siano considerati anche gli aspetti di tutela dell'ambiente (es: iscrizione all'Albo gestori ambientali per i soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, etc.);
- i contratti con i fornitori coinvolti nella gestione delle tematiche ambientali impongano il rispetto delle normative ambientali applicabili e, ove necessario, delle procedure della Società;
- siano stabilite le modalità di verifica e di monitoraggio sul rispetto della normativa in materia ambientale da parte dei fornitori di servizi e di movimentazioni.

6) Audit e Certificazioni

Con riferimento alle attività di *audit* e di *Cerificazione* specifiche della tutela dell'ambiente:

- sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti chiamati alla effettuazione dell'audit;
- sono indicate le azioni correttive e di verifica sulla effettiva adozione delle stesse;
- sono effettuati follow up periodici in merito alle azioni correttive;
- ne vengono informati l'Alta Direzione e l'OdV;
- l'OdV è inoltre prontamente informato di esiti non positivi delle attività di monitoraggio periodico effettuate e di ogni problematica dovesse emergere in relazione al trattamento ed alla gestione dei rifiuti.

J.5 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rifiuti: analisi e tracciabilità; deposito temporaneo; registrazioni**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia individuato un responsabile per le attività di gestione dei rifiuti prodotti dalla Società per ciascun Sito produttivo;
- siano disciplinati ruoli e responsabilità per assicurare l'accertamento della corretta codifica dei rifiuti, anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti atti all'eventuale controllo analitico degli stessi presso la sede (uffici) e presso i Siti produttivi;
- presso tutti i Siti produttivi, oltre che presso la sede aziendale, siano individuati i responsabili della classificazione dei rifiuti, incaricati della applicazione delle istruzioni aziendali; siano altresì individuate le responsabilità tra i soggetti coinvolti nel flusso delle informazioni necessarie alla corretta compilazione della documentazione (registri e formulari);
- sia assicurata la corretta differenziazione dei rifiuti, facendo in modo tale che si prevenga ogni miscelazione illecita, anche accidentale;
- con riferimento allo stoccaggio di eventuali rifiuti presso i siti della Società, siano individuati appositi luoghi volti alla raccolta di depositi temporanei, appositamente segnalati, segregati e protetti da agenti atmosferici e dal traffico di merci e persone; tali luoghi di stoccaggio prevedano la separazione della raccolta in base alla tipologia dei rifiuti ed eventuali contenitori o contenimenti specifici, se richiesto dalla particolare tipologia dei rifiuti;
- sia definita la frequenza dei controlli da effettuarsi sulla corretta gestione delle aree e dei contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti;
- eventuali rifiuti "pericolosi" o "tossici" siano segregati dagli altri rifiuti e il loro trattamento sia tracciato a parte, in conformità alle normative applicabili; gli appositi formulari FIR ("*Formulari di Identificazione dei Rifiuti?*"), il registro di carico e scarico, e il MUD ("*Modello Unico di Dichiarazione ambientale?*") siano scrupolosamente compilati e sia periodicamente sottoposta a verifica la loro corretta compilazione e tenuta;
- le attività di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Società siano tracciate per iscritto e ricostruibili nel tempo; ne sia data idonea archiviazione in modo tale da garantire la non modificabilità delle informazioni archiviate e la riservatezza delle stesse;
- sia pianificata, e ne sia assicurata l'esecuzione, una specifica attività di monitoraggio dell'attività, comunicandone le risultanze ai soggetti preposti;
- con riferimento alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, operato mediante soggetti esterni, diversi dalla Società, sia approvata una specifica procedura volta alla accurata selezione di tali soggetti esterni, che preveda almeno:
 - l'individuazione di un responsabile per ciascun Sito produttivo deputato ai

rapporti con gli operatori terzi incaricati della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti;

- l'effettuazione del controllo delle idoneità tecniche e delle autorizzazioni al trattamento dei rifiuti oggetto di raccolta e smaltimento e la raccolta della idonea documentazione di supporto;
- la predisposizione di strumenti di controllo delle scadenze di tali idoneità tecniche ed autorizzazioni in capo ai terzi operatori e, se del caso, la richiesta di prova dell'avvenuto loro rinnovo;
- la verifica dell'assenza di procedimenti penali in capo agli operatori esterni e ai loro amministratori, pendenti o passati in giudicato, relativi a reati connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti;
- che il responsabile di tale attività controlli che gli adempimenti previsti dalla normativa così come gli eventuali atti autorizzativi per le fasi di trasporto, recupero e smaltimento siano rispettati;
- che il responsabile di tale attività monitori la ricezione ed i tempi di ricezione della cosiddetta "quarta copia" del formulario da parte dei soggetti terzi operatori incaricati di destinare i rifiuti a impianti di recupero e/o smaltimento presso terzi;
- che, una volta implementato il sistema SISTRI, lo stesso sia alimentato con informazioni corrette e trasparenti, aggiornato tempestivamente e assoggettato a controlli di conformità da soggetti diversi da quelli deputati alla sua tenuta.

2) Per le operazioni riguardanti la **gestione scarichi di acque reflue industriali**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia individuato un Responsabile del sito produttivo;
- siano condotte periodiche attività di monitoraggio della conformità normativa dello scarico delle acque mediante analisi della composizione chimica delle acque, della loro temperatura e del rispetto dei parametri fondamentali rispetto alle autorizzazioni in essere presso la Società e in generale rispetto alla normativa vigente;
- siano condotte periodiche attività di controllo ed analisi delle eventuali carenze relative al controllo della qualità delle acque scaricate;
- le attività di analisi siano affidate a specialisti esterni, con competenze specifiche e validi accreditamenti;
- sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa (ad esempio registrazioni relative ai controlli analitici, ai registri di manutenzione, ecc...).

3) Con riferimento alle operazioni riguardanti le attività di **bonifica di siti inquinati**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia adottata una specifica procedura che stabilisca le modalità di intervento, anche d'urgenza, in caso di contaminazione del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee e le attività di monitoraggio periodico della tenuta dei serbatoi interrati, distributori di carburanti e delle centrali termiche della Società;
- siano stabilite formalmente le modalità di comunicazione agli enti competenti di accadimenti che possano generare perdite sul suolo e sul sottosuolo;
- i controlli in merito alla tenuta dei serbatoi interrati e dei distributori di carburanti siano condotte da personale esterno alla Società, dotato di idonee qualificazioni tecniche e professionali; qualora dall'esito dei controlli risultino carenze, ne sia data informativa senza indugio all'Organismo di Vigilanza;
- siano attribuite formalmente responsabilità e modalità operative che disciplinino in casi di acquisizione di nuovi siti e/o di dismissione di siti che vedano la presenza di possibili contaminazioni del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee e superficiali dovute ad attività pregresse.

- 4) Per le operazioni riguardanti **la gestione delle emissioni in atmosfera** i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia effettuato un censimento, rinnovato periodicamente, di tutti gli impianti attivi presso la sede della Società ed il suo sito produttivo al fine di monitorare e gestire la consistenza impiantistica con riferimento alle emissioni in atmosfera e lo stato di conformità normativa degli impianti stessi;
 - siano condotte periodiche attività di monitoraggio della conformità normativa delle emissioni in atmosfera, mediante analisi dei fumi, della loro temperatura e del rispetto dei parametri fondamentali rispetto alle autorizzazioni in essere presso la Società e in generale rispetto alla normativa vigente;
 - le attività di analisi siano affidate a specialisti esterni, con competenze specifiche e validi accreditamenti ed idoneità tecnica;
 - l'OdV sia prontamente informato di esiti non positivi delle attività di monitoraggio periodico effettuate e di ogni problematica dovesse emergere in relazione al trattamento ed alla gestione delle immissioni in atmosfera.
- 5) Per le operazioni riguardanti **l'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono**, i protocolli prevedono che:
- siano predisposti ed aggiornati i libretti di manutenzione relativi alle macchine per la produzione del freddo presenti presso la sede (uffici) della Società ed il Sito produttivo;
 - siano condotte periodiche attività di monitoraggio in merito alla corretta gestione degli impianti contenenti sostanze lesive per la fascia di ozono, con particolare riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente;
 - le attività di manutenzione degli impianti volti alla produzione del freddo siano affidate a specialisti esterni, con competenze specifiche e validi accreditamenti ed idoneità tecnica;
 - tali attività di manutenzione siano periodicamente assoggettate a verifica in merito al rispetto di quanto previsto nel relativo contratto ed alla idoneità tecnica dei manutentori-

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

K) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto)

K.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al verificarsi di una delle 3 condizioni, riportate nel seguito:

- **Art. 22, comma 12-bis D. Lgs. 286/1998**
Costituito dalla condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono:
 - in numero superiore a tre;
 - ovvero minori in età non lavorativa;

- ovvero lavoratori esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

K.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, tenendo conto delle attività inerenti l'impiego (diretto o indiretto) di cittadini di Paesi terzi, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione al reato di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto, come meglio descritto nel paragrafo precedente:

- 1) **Assunzione e gestione delle risorse umane;**
- 2) Gestione dei **rapporti con appaltatori e subappaltatori** (es. per l'esecuzione dei lavori edili anche tramite promotori) e **fornitori di servizi** (es. trasporti, vigilanza, pulizie, ecc.).

K.3 Protocolli specifici di prevenzione

1) Per le operazioni relative all'**assunzione e gestione delle risorse umane**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia verificato, preliminarmente alla stipula dei relativi contratti, il possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e lo svolgimento delle prestazioni proposte a cittadini di Paesi terzi in Italia (in particolare, visto e permesso di soggiorno);
- sia verificato, durante l'intero periodo di durata dei relativi contratti di impiego di cittadini di Paesi terzi in Italia, il continuato possesso delle condizioni e dei requisiti suddetti;
- i responsabili o referenti interni della Società, al venir meno delle condizioni e dei requisiti suddetti, dispongono l'immediata cessazione del rapporto di impiego, fatti salvi gli eventuali obblighi di denuncia alle autorità competenti;
- siano assicurate a tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla cittadinanza, le medesime condizioni di salute e sicurezza.

2) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con appaltatori e subappaltatori** (es. per l'esecuzione dei lavori edili anche tramite promotori) e **fornitori di servizi** (es. trasporti, vigilanza, pulizie, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia inserita nei relativi contratti una apposita clausola "231" che impegni il soggetto terzo a rispettare i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico della Società;
- siano effettuate delle verifiche, anche a campione, dei documenti relativi al permesso di soggiorno e al monitoraggio della relativa scadenza, con riferimento ai cittadini extra-comunitari impiegati dagli appaltatori nei siti o uffici della Società;
- siano effettuati controlli periodici, eventualmente a sorpresa, sul personale degli appaltatori effettivamente presente nei siti produttivi o uffici della Società.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.